



FLC CGIL
MATERA

*federazione lavoratori
della conoscenza*



**Appunti effelleci MATERA del
17/02/2022**

Via N. De Ruggieri, 3 – 75100 Matera - tel. 0835 334203 – fax. 0835 330807 email: matera@flcgil.it
sito: www.flcgilmatera.it sito nazionale: www.flcgil.it

Non è mai troppo tardi per entrare a far parte del cambiamento.

Rimettiamo la conoscenza al centro,
insieme: alle elezioni RSU 2022
candidati con FLC CGIL.

RSU 2022



FLC CGIL

www.flcgil.it #FacciamoQuadrato

MOBILITÀ SCUOLA: UN CONTRATTO PER POCHI, CHE FINISCE PER BLOCCARE TUTTI

- Il **vincolo triennale non è superato** né per i docenti né per i DSGA neoassunti
- I **docenti neoimmessi** potranno sì trasferirsi il primo anno, ma se non soddisfatti con la domanda volontaria rimangono **bloccati per tre anni** sulla stessa sede di assunzione.
- Per i **docenti neo assunti** negata la possibilità di accettare incarichi annuali su altri ordini di scuola.
- Tutti i **docenti** che otterranno trasferimento in un'altra provincia **NON potranno più muoversi per tre anni.**
- Sui **DSGA neo assunti** si infierisce negando loro perfino la possibilità di trasferirsi durante il primo anno di ruolo.
- gli **ex LSU ora ATA part-time** non potranno fare alcuna domanda di mobilità.

Il **Ministero dell'Istruzione**, con la complicità di un solo **sindacato minoritario**, ha finto una trattativa violando il CCNL, per introdurre in tema di mobilità quanto di negativo è scritto nella legge.

Chi ha firmato il CCNI sostiene che molti di questi vincoli sono già contenuti nella legge. **Ma per firmare un contratto a perdere non c'è bisogno del sindacato.**

La FLC CGIL non firma perché tutela tutte e tutti.



Di seguito una **tabella analitica che risponde ad alcune domande che ci pervengono in questi giorni** (visualizzabile anche attraverso il link seguente)

- [scheda flc cgil mobilita scuola ecco perche non abbiamo firmato contratto](#)

DOMANDE	COSA SUCCEDDE CONCRETAMENTE	COSA SI POTEVA FARE
I docenti neo-assunti a partire dall'a.s. 2020/2021 possono fare domanda di trasferimento in deroga al vincolo di permanenza?	<p>SÌ. Nel primo anno di immissione in ruolo possono presentare domanda volontaria di trasferimento per acquisire la titolarità. È un <i>bonus spendibile</i> un'unica volta: sulla sede ottenuta è disposto il blocco triennale a far data dall'a.s. 2022/2023.</p> <p>Però, se non fanno domanda o non vengono soddisfatti nelle preferenze, rimangono sulla sede attuale, senza più alcuna possibilità di presentare domanda fino al compimento del triennio dalla nomina a tempo indeterminato.</p>	<p>Per superare il vincolo triennale, si sarebbe dovuto estendere quanto già previsto dal CCNL anche ai docenti neo-assunti, consentendo loro di presentare domanda di trasferimento rimanendo 3 anni sulla sede puntualmente scelta e ottenuta.</p> <p>Questo lo consente anche la legge Madia sul Pubblico Impiego, ancora in vigore, che permette ai contratti nazionali di derogare le leggi già approvate.</p>
Quindi aumenta il numero delle sedi disponibili per le operazioni di mobilità?	<p>Non aumenta il contingente dei posti disponibili alla mobilità: i posti dei neo-assunti sono resi eventualmente disponibili solo nella terza fase (interprovinciale e professionale), senza alcun recupero nelle precedenti fasi comunali e provinciali.</p>	<p>Il CCNI doveva dare a tutti la possibilità di muoversi, superando ogni vincolo e rendendo disponibili tutti i posti.</p> <p>Invece resteranno indisponibili per la mobilità all'interno della provincia 65.000 posti circa (numero dei docenti neo-immessi in ruolo nel 2020/2021 e 2021/2022).</p>
Negli anni di vigenza del contratto 2022/2025 i successivi docenti neo-assunti, beneficiano di una rimozione definitiva del vincolo?	<p>NO: anche per loro si replicano le condizioni del <i>bonus spendibile</i> nel primo trasferimento in anno di prova, poi il successivo blocco triennale.</p>	
Il nuovo CCNI dà la possibilità di fruire di assegnazione provvisoria per chi non ottiene la sede richiesta?	<p>Assolutamente NO. Tutto sarà demandato al prossimo CCNI 2022/2025 sulle Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.</p>	<p>Con questo CCNI è concreto il rischio che anche sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie venga riproposto il blocco sui movimenti annuali. Ecco perché è sbagliata la firma su questo contratto che assume praticamente in blocco le negatività della legge che</p>

		invece il prossimo CCNL potrebbe rimuovere.
Il nuovo CCNI dà la possibilità di ricoprire incarichi a tempo determinato in altro grado o classe di concorso ai sensi dell'art. 36 del CCNL 2006/2009?	NO, ma non solo: con una operazione inspiegabile si inserisce nel CCNI un nuovo vincolo assecondando per via contrattuale quanto previsto dalla legge.	
I docenti neo-assunti 2021/2022 attualmente in anno di prova possono presentare domanda di trasferimento sia provinciale che interprovinciale?	SÌ, ma solo per il 2022/2023, occasione non più spendibile. Sulla sede ottenuta andrà a decorrere il vincolo triennale. Se non presentano domanda o non ottengono la preferenza, rimangono sulla stessa sede fino alle operazioni relative all'a.s. 2024/2025.	Era possibile rimuovere i vincoli di legge in sede di rinnovo del CCNL: lo abbiamo già fatto con il CCNL 2018 cancellando la titolarità di ambito a favore di quella di scuola.
I docenti neo-assunti 2020/2021 possono presentare domanda di trasferimento sia provinciale che interprovinciale?	SÌ, possono farlo nelle operazioni a.s. 2022/2023 beneficiando del <i>bonus</i> previsto dal CCNI. Se non presentano domanda o non ottengono la preferenza, hanno facoltà di riprovarci per l'a.s. 2023/2024 in quanto scade il vincolo triennale imposto dalla legge.	
Quindi in due anni, due trattamenti diversi?	Esatto. È la condizione transitoria e non risolutiva posta dal CCNI che crea disparità nella platea degli aspiranti.	
I docenti neo-assunti destinatari di precedenza hanno dal CCNI una estensione dei rigidi limiti previsti dalla legge?	Come tutti gli altri, nel primo anno di immissione in ruolo possono presentare domanda volontaria di trasferimento e beneficiano di tutte le precedenze di cui all'art. 13 del CCNI. Dall'anno scolastico successivo e per il triennio di blocco rientrano nelle limitate deroghe concesse dalla legge solo nei casi di L.104/92 con disabilità grave (propria o per assistenza) per condizioni intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali o inserimento periodico nelle graduatorie.	Il CCNI avalla una grave disparità su un tema tanto sensibile che non andava accettata, mentre avrebbe dovuto sanare le differenze, almeno prevedendo un riallineamento di accesso ai benefici della L. 104/92, peraltro già previsti dal precedente CCNI.
Senza il CCNI si sarebbe applicata la legge che prevede il	Non necessariamente, dal momento che il rinnovo del CCNI era previsto. In assenza di nuovo contratto,	La trattativa aveva il compito di superare per via contrattuale la rigidità della legge e poteva

<p>blocco triennale sulla sede di prima titolarità ai neo-assunti?</p>	<p>peraltro, vige il principio di ultrattività del contratto precedente.</p>	<p>farlo, con punti acquisitivi per tutti. Questo non si è verificato: alcuni, pochi, ne traggono un beneficio parziale, mentre sono penalizzati severamente tutti gli altri destinatari.</p>
<p>Tutti gli altri docenti non coinvolti nel vincolo (quindi assunti prima del 2020/2021), subiscono limitazioni dal nuovo CCNI?</p>	<p>Il CCNI 2022/2025 prevede modifiche in senso più restrittivo. Per tutti si prevede il blocco <i>“su una qualunque sede della provincia chiesta, diversa da quella di precedente titolarità”</i> indipendentemente se la preferenza sia stata espressa con codice puntuale o sintetico. Viene ostacolata così la possibilità per i docenti in sedi lontane dalla propria residenza di riavvicinarsi a tappe, perché su ogni sede ottenuta si applica l’obbligo di permanenza triennale.</p>	<p>Anche questo aspetto peggiora il CCNI precedente, accogliendo quanto introdotto per legge. È un intervento punitivo e divisivo (si applica solo alla mobilità interprovinciale). Nello stesso tempo, ed è una decisione grave, si viola il CCNL 2018 che su questo punto garantisce migliori condizioni.</p>
<p>Il CCNI ha inserito modifiche per la mobilità dei docenti di sostegno?</p>	<p>SÌ, ma in senso peggiorativo. Nell’arco di vigenza triennale è prevista una progressiva riduzione delle disponibilità del 50% dei posti per i trasferimenti da sostegno a posto comune e viceversa. Ciò vuol dire che sarà sempre più difficile la mobilità volontaria in uscita dal sostegno (ma anche in entrata).</p>	<p>Si tratta di una soluzione <i>al ribasso</i>. Anziché penalizzare il personale interessato, occorre sollecitare il Ministero ad un impegno preciso e programmato sul reclutamento al fine di garantire la copertura dei posti su sostegno con docenti specializzati.</p>
<p>I DSGA neo-assunti possono accedere ai trasferimenti, almeno alle condizioni dei docenti?</p>	<p>NO, per loro il vincolo triennale sulla sede di nomina in ruolo è confermato senza alcuna attenuazione.</p>	<p>Non si doveva accettare questa discriminazione e permettere la mobilità, come per i docenti neo-immessi in ruolo.</p>
<p>Il personale ATA ex LSU ed ex co.co.co ora a tempo indeterminato con procedura di internalizzazione, può fare domanda di trasferimento?</p>	<p>SÌ, ma potranno muoversi soltanto ex co.co.co ed ex LSU con contratto full-time. Mentre restano bloccati gli immessi in ruolo con titolarità a tempo parziale.</p>	<p>I CCNI doveva consentire il trasferimento al personale part time in analogia con il restante personale scolastico.</p>

Arretrati del contratto: non occorre presentare alcuna domanda!

Diffuse notizie scorrette ed infondate al fine di carpire le deleghe dei lavoratori.

09/02/2022

Circolano alcune notizie, **del tutto scorrette e prive di qualsiasi fondamento**, secondo le quali il personale scolastico deve presentare un'espressa richiesta al Ministero dell'Istruzione per ottenere gli arretrati relativi al rinnovo del [contratto nazionale di lavoro](#) per il triennio 2019-2021 e che in assenza di richiesta tali somme verranno perse.

Tali notizie sono completamente false. In proposito è utile sapere che il contratto scuola relativo al periodo 2019-2021 non è stato ancora rinnovato e quando ciò avverrà, nei prossimi mesi, gli aumenti retributivi conseguenti, comprensivi di tutti gli arretrati maturati nel triennio indicato, saranno **automaticamente e direttamente** riconosciuti dall'Amministrazione in favore di tutto il personale scolastico in servizio, compreso il personale che ha lavorato con contratto a tempo determinato per il periodo coperto da nomina nel triennio 2019-2021.

Invitiamo pertanto tutto il personale scolastico **dal diffidare e rifiutare** categoricamente qualsiasi proposta di sottoscrizione di delega in favore di soggetti terzi per poter richiedere gli arretrati poiché, come detto, le somme spettanti saranno direttamente accreditate agli interessati da parte del dipartimento del Ministero dell'Economia e Finanze non appena rinnovato il contratto nazionale. La diffusione di tali notizie infondate è evidentemente finalizzata all'unico scopo di indurre le persone in buona fede a sottoscrivere la delega in favore di soggetti del tutto spregiudicati e irresponsabili.

Invitiamo tutti i lavoratori ed iscritti a rivolgersi alle [nostre sedi sindacali](#) al fine di ricevere la corretta informazione e la piena tutela sindacale.

Esami di Stato: anche il CSPI boccia la seconda prova.

Il Ministro consideri il parere del Consiglio e ascolti gli studenti

**Comunicato stampa della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL
08/02/2022**

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione si è espresso nella sua ultima seduta per esami di stato nelle scuole secondarie che siano coerenti con i percorsi didattici degli alunni fortemente segnati dalle difficoltà della pandemia. In modo particolare ha richiamato l'attenzione sulla problematicità di una seconda prova scritta di indirizzo alle superiori che, proprio perché proposta in sede di istituto, rischia di non mantenere le caratteristiche nazionali e può dunque essere sostituita da un colloquio ritagliato sui veri contenuti svolti nelle scuole, peraltro in maniera disomogenea fra territorio e territorio, a seconda dell'andamento della pandemia. Analoghe considerazioni il CSPI ha fatto per le prove della scuola secondaria di primo grado, che, unificate in un unico colloquio sulla base di un elaborato scritto, come è già avvenuto, rispondono meglio alle criticità conosciute dal percorso scolastico degli alunni.

Crediamo che il Ministro dell'Istruzione, non possa restare indifferente di fronte alla pronuncia del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e di fronte a quanto nelle settimane scorse hanno chiesto nelle piazze le studentesse e gli studenti.

Non si tratta di una contrapposizione fra rigore e lassismo, si tratta di fare le scelte giuste in una situazione complicata, partendo da una ponderata considerazione di ciò che è accaduto in questo triennio circa la regolarità degli studi e le accidentate vicende che hanno tormentato gli studi dei nostri ragazzi.

Il Ministro tenga conto della realtà che si muove nel Paese e delle istituzioni come il CSPI, e riveda nella giusta direzione le posizioni che finora hanno mostrato di non coincidere con il vero sentire del mondo della scuola.

Assemblea precari docenti e ATA organico COVID 18 febbraio 2022

Proroghe dei contratti, pagamento stipendi arretrati, vertenza per la Retribuzione Professionale Docente e il Compenso Individuale Accessorio per gli ATA.

09/02/2022

Il 18 febbraio 2022 alle ore 16.30 la FLC CGIL ha organizzato un'[assemblea online](#) rivolta al personale precario docente e ATA, con particolare riferimento a coloro che hanno avuto un contratto sui posti dell'organico aggiuntivo di emergenza, il cosiddetto "organico COVID".

All'ordine del giorno:

- la proroga dei contratti sino al termine delle lezioni
- il pagamento degli stipendi arretrati
- la vertenza per l'accesso a RPD e CIA da cui attualmente è escluso il personale che ha incarico di supplenza breve e temporanea (quindi anche i contratti COVID)
- info su concorsi, VI ciclo TFA, GPS, supplenze

Prosegue l'impegno della FLC CGIL accanto ai lavoratori precari per chiedere la proroga dei contratti, il pagamento degli stipendi, il giusto trattamento nei diritti e nel salario.

Per partecipare all'assemblea, che si terrà su piattaforma google meet, basta compilare [questo form](#) e si riceverà il link di accesso sulla mail.

Sicurezza a scuola: pubblicato il DL 5/2022. Il MI aggiorna le FAQ e predisponde un vademecum per le scuole

Diminuite le misure precauzionali, scarsa attenzione per la specificità del lavoro didattico per le classi. Aggiornata la pagina #IoTornoaScuola del sito del Ministero dell'Istruzione.

07/02/2022

Publicato in Gazzetta Ufficiale il [Decreto Legge nr. 5 del 4 febbraio 2022](#). Il provvedimento, vigente a decorrere dal 5 febbraio 2022, introduce **misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo**. In particolare, si modificano le regole per la gestione della crisi pandemica in ambito scolastico, pertanto risultano **aggiornate le FAQ** ed è predisposto un vademecum delle nuove misure di sicurezza. I materiali sono disponibili alla [pagina #IoTornoaScuola](#) del sito del Ministero dell'Istruzione.

Riepiloghiamo di seguito le disposizioni riportate all'art. 6 del Decreto Legge.

Nelle istituzioni del sistema integrato zero-sei di educazione e di istruzione fino a 4 casi di positività le attività proseguono in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo al COVID-19; dal quinto caso di positività, le attività didattiche sono sospese per cinque giorni.

Nella scuola primaria fino a quattro casi di positività, si continuano a seguire le attività didattiche in presenza con l'utilizzo di mascherina FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età e fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo al COVID-19. Inoltre, è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o autosomministrato o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto; dal quinto caso coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età per dieci giorni; per tutti gli altri le attività proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.

Nella scuola secondaria di primo e secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale con un caso di positività tra gli alunni, l'attività prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo della mascherina di tipo FFP2 da parte di alunni e docenti; con due o più casi di positività tra gli alunni, coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato

la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni; per tutti gli altri le attività scolastiche proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.

Dedicato alla scuola anche l'art. 5 del Decreto Legge n. 5/2022, riguardante **"Spostamenti da e per le isole minori lagunari e lacustri e trasporto scolastico dedicato"**, che, fino al 31 marzo 2022, prevede per gli studenti di età pari o superiore ai 12 anni, l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti da e per le isole minori, anche se muniti di una delle Certificazioni verdi COVID-19, comprovante l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare. È inoltre consentito agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado l'accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato con l'obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2.

La FLC CGIL ritiene che queste misure non garantiscano la sicurezza delle attività scolastiche in classe, in una fase che, sebbene tra qualche segnale di miglioramento, continua a segnare quotidianamente **un elevato numero di decessi** e che, come rileva lo stesso [report](#) del Ministero, **vede crescere le classi in DAD e in tutti i gradi di scuola gli studenti positivi**. Si manifesta l'ostinata volontà di garantire la didattica in presenza a qualunque costo, anche a rischio e pericolo degli alunni più piccoli che stanno in classe senza mascherine.

Avremmo auspicato una semplificazione delle procedure che gravano pesantemente sulla gestione delle scuole e sulla vita di studenti, famiglie e personale. Gli aumentati carichi di lavoro di docenti, dirigenti e personale ATA ricadono negativamente sulla predisposizione delle attività didattiche, che dovrebbe rappresentare l'attività centrale delle istituzioni scolastiche. **Sui risvolti educativi, in particolare, rileviamo una totale assenza di attenzione da parte del governo**, a partire dall'ottusa convinzione che è possibile separare studenti da studenti, senza riguardo per l'unitarietà del gruppo classe e la continuità metodologia delle lezioni.



Elezioni RSU 2022: risposte alle domande più frequenti (FAQ)

Online un repertorio dei quesiti più ricorrenti sulle elezioni delle Rappresentanze Sindacali Unitarie.

02/02/2022

Le elezioni per il **rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie** in tutti i comparti pubblici e del comparto "Istruzione e Ricerca" si terranno il **5, 6 e 7 aprile 2022**. [Leggi la notizia](#).

Con l'annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali ha inizio la **procedura elettorale**. [Leggi il calendario](#).

Il [seguito](#) **elenco di FAQ** (Frequently Asked Questions) sarà **aggiornato costantemente** con tutti i quesiti di carattere generale che ci saranno sottoposti.

[Candidati con la FLC CGIL "Insieme #FacciamoQuadrato"](#)

[Modulistica elezioni RSU](#)

Ultimo aggiornamento 2 febbraio 2022.

Le risposte più recenti sono pubblicate in coda ad ogni singola sezione.

Indice

1. [Presentazione liste commissione elettorale e questioni connesse](#)
2. [Seggio elettorale e operazioni di voto](#)
3. [Scrutinio e calcolo dei seggi e degli eletti](#)

1. Presentazione liste commissione elettorale e questioni connesse

1.1 È possibile per il personale a tempo determinato candidarsi ed essere eletto?

Con il [CCNQ del 9 febbraio 2015](#) per le modifiche all'[ACNQ del 7 agosto 1998](#) per la costituzione delle RSU nei comparti pubblici, è stata prevista l'eleggibilità del personale a tempo determinato con i seguenti vincoli:

- Nelle sezioni scuola e AFAM del comparto "Istruzione e Ricerca" i dipendenti in servizio alla data di inizio delle procedure elettorali (31 gennaio 2022), con contratto di lavoro a tempo determinato annuale (fino al termine dell'anno scolastico/accademico) o fino al termine delle attività didattiche.
- Nelle sezioni università e ricerca i dipendenti in servizio alla data di inizio delle procedure elettorali (31 gennaio 2022), con contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza almeno 12 mesi dopo la data di costituzione della RSU.

1.2 Quanti sono i componenti la RSU da eleggere nei luoghi di lavoro?

Per definire il numero dei componenti da eleggere occorre fare riferimento al numero degli aventi diritto al voto alla data di indizione delle elezioni (31 gennaio 2022). Nelle amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti la RSU sarà costituita da 3 componenti. Nelle amministrazioni che occupano un numero di dipendenti superiore a 200 e fino a 3.000, sarà composta di ulteriori 3 componenti, ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 200. Nelle amministrazioni di dimensioni superiori ai 3.000 dipendenti, la RSU è formata - in aggiunta - di ulteriori

tre componenti, ogni 500 o frazione di 500 dipendenti, calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 3.000.

1.3 Quanti candidati si possono presentare per ogni lista elettorale?

Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere. Pertanto, laddove la RSU sarà composta di 3 componenti i candidati potranno essere al massimo 4, laddove la RSU sarà di 6 componenti i candidati potranno essere al massimo 8, e così via.

1.4 Chi può sottoscrivere la lista elettorale?

Tutti coloro che sono presenti nell'elenco degli elettori della sede in cui si vota, quindi anche i candidati (vedi FAQ 1.6)

1.5 Cosa succede se un lavoratore firma su più liste?

La firma su più liste è nulla. "Ogni lavoratore, può firmare una sola lista a pena di nullità della firma apposta". (Comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 4 della "Parte seconda. Regolamento elettorale" dell'[ACNQ del 7 agosto 1998](#)).

1.6 Possono candidarsi i sottoscrittori della lista elettorale?

Sì, perché tale posizione non è prevista nell'elenco delle esclusioni indicate nell'[ACNQ del 7 agosto 1998](#), salvo il presentatore della lista (vedi FAQ 1.8).

1.7 Chi presenta la lista?

Il presentatore della lista può essere un dirigente sindacale dell'organizzazione sindacale interessata o un elettore in servizio nella sede, delegato dalla stessa organizzazione (la delega deve essere allegata alla lista).

1.8 Il presentatore della lista per le elezioni delle RSU può essere anche candidato?

No, non sono titolari dell'elettorato passivo i presentatori di lista e i membri della Commissione elettorale (lo stabilisce il comma 4 dell'articolo 4 della "Parte seconda. Regolamento elettorale" dell'[ACNQ del 7 agosto 1998](#): "Non possono essere candidati chi ha presentato la lista né i membri della Commissione elettorale").

1.9 Le firme di sottoscrizione della lista vanno autenticate?

No, va autenticata solo la firma del presentatore della lista che garantisce sull'autenticità delle firme dei sottoscrittori della lista, a meno che non sia apposta in modalità digitale (vedi FAQ 1.20)

1.10 Come si autentica la firma del presentatore della lista?

La firma del presentatore di lista deve essere autenticata secondo le modalità previste dalla legge. Può essere autenticata dal dirigente o da un suo delegato.

1.11 Per candidarsi bisogna essere iscritto ad un sindacato?

No, non c'è alcun obbligo per il candidato di essere iscritto o iscriversi all'organizzazione sindacale nelle cui liste si presenta.

1.12 C'è incompatibilità tra la candidatura e l'elezione a RSU ed essere componente del Consiglio di Istituto o responsabile di un servizio?

Nelle scuole non c'è sovrapposizione tra competenze del Consiglio di Istituto e le materie oggetto di contrattazione integrativa a livello di singola Istituzione scolastica pertanto non sussiste incompatibilità tra le due cariche.

Negli atenei e negli enti di ricerca, ai sensi della normativa vigente, non esiste alcuna incompatibilità sul piano formale fra l'incarico di responsabile di un servizio e quello di RSU.

1.13 L'incarico di collaboratore del dirigente scolastico o di collaboratore del direttore delle istituzioni AFAM è compatibile con la candidatura e la carica di RSU?

Non esiste alcuna incompatibilità sul piano formale fra questi incarichi e il ruolo di RSU.

1.14 Il direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) della scuola è candidabile nelle liste RSU?

Sì, il DSGA può essere candidato, non esiste alcuna incompatibilità sul piano formale fra questi incarichi e il ruolo di RSU, può sussistere solo una valutazione di opportunità.

1.15 Se è stata presentata una lista con un numero di candidati superiore a quello massimo cosa si fa?

Il regolamento non affronta questo caso specifico. L'intervento della sigla sindacale per decidere chi togliere dalla lista sarebbe configurabile come una sorta di regolarizzazione, ma la fattispecie non è prevista nell'elenco delle regolarizzazioni. Dunque, dovendo intervenire esclusivamente la commissione elettorale, gli unici criteri sarebbero sorteggio o esclusione dal fondo. Considerando che chi ha sottoscritto la lista ha proposto le candidature in un determinato ordine, il criterio più corretto dovrebbe essere quello di cancellare i candidati dal fondo fino a raggiungimento del numero massimo consentito.

1.16 Se un componente della commissione elettorale è assente per malattia può continuare a essere componente di commissione?

Il regolamento non affronta questo caso specifico, ma è abbastanza anomalo che possa continuare ad esercitare quel ruolo essendo assente dal posto di lavoro. In caso di assenza prolungata è opportuno nominare un altro componente in sua sostituzione.

1.17 Il presentatore di lista può essere anche componente della commissione elettorale?

Solo in alcuni casi eccezionali, come è scritto nella [circolare ARAN n. 1 del 27 gennaio 2022](#): "Nelle amministrazioni con un numero di dipendenti uguale o inferiore a 15 è sufficiente una sola designazione. Se il presentatore di lista è un dipendente dell'amministrazione in cui si vota, lo stesso può essere designato per la commissione elettorale. Tale regola si estende alle amministrazioni con più di 15 dipendenti nei soli casi in cui sia stata presentata una unica lista, oppure, in presenza di più liste, solo una delle organizzazioni sindacali presentatrici, benché sollecitate ad integrare la Commissione, abbia nominato il componente."

1.18 È possibile che sia candidato personale che non è "fisicamente" in servizio alla data di inizio della procedura elettorale [31 gennaio 2022] (aspettative, malattia, maternità, ecc.)?

Sì, è possibile perché tale personale deve comunque essere presente nell'elenco degli aventi diritto predisposto dall'Amministrazione e inviato alle organizzazioni sindacali entro il 1 febbraio 2022. L'espressione "in servizio" non va interpretata nel senso letterale di norma utilizzato nella scuola, ma come essere in carico ("in forza") a quella amministrazione.

1.19 È possibile presentare la lista tramite PEC?

Sì, è possibile inviare la firma tramite PEC. In caso di invio della lista tramite PEC, la firma del sottoscrittore (presentatore di lista) può essere apposta in modalità digitale.

1.20 La firma digitale ha comunque bisogno di essere autenticata dall'Amministrazione?

No. La firma apposta in modalità digitale ne certifica senza ulteriori adempimenti l'autenticità.

1.21 Il personale del cosiddetto "organico Covid" va inserito nell'elenco degli elettori che le Amministrazioni devono consegnare alle OOSS che ne facciano richiesta?

Sì, il personale del cosiddetto "organico Covid" va inserito nell'elenco degli elettori che le Amministrazioni devono consegnare alle organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta, in quanto tale elenco viene predisposto in base alla situazione reale al 31 gennaio 2022. Dunque, anche questo personale concorre a determinare il numero di componenti RSU da eleggere.

2. Seggio elettorale e operazioni di voto

2.1 Il personale assunto nel periodo compreso tra l'inizio delle procedure elettorali (31 gennaio 2022) e la data di votazione ha diritto al voto?

Sì, purché in possesso dei relativi requisiti e senza alcuna conseguenza su tutte le altre procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti la RSU, il cui numero rimane invariato.

2.2 Hanno diritto al voto i dirigenti scolastici incaricati?

I dirigenti scolastici, anche incaricati, non votano e non partecipano alle operazioni elettorali.

2.3 Il dipendente che è titolare in una sede ma utilizzato in un'altra, dove vota?

Nella scuola, il dipendente in utilizzazione o in assegnazione provvisoria ha diritto a votare nella scuola presso cui presta servizio alla data delle elezioni. Allo stesso modo, nelle istituzioni AFAM, il dipendente (docente o tecnico amministrativo) in servizio per comando, assegnazione provvisoria, utilizzazione in un'istituzione accademica, esercita il diritto di voto, dove presta servizio.

2.4 Dove vota il personale che ha l'orario articolato su più sedi?

Nella scuola, il diritto di voto si esercita in un'unica sede, pertanto il personale che ha l'orario articolato su più sedi vota solamente nell'istituzione scolastica che lo amministra (quella di titolarità, ovvero con più ore di servizio se è utilizzato o in assegnazione provvisoria). È compito della Commissione elettorale controllare che non si verifichino casi di doppia partecipazione al voto presso le diverse scuole in cui il suddetto personale opera.

2.5 Quando si vota per il rinnovo delle RSU?

Si vota nei giorni 5-6-7 aprile 2022.

2.6 Quali sono gli orari in cui si vota?

Gli orari di apertura del seggio vengono stabiliti dalla Commissione elettorale.

La Commissione, al fine di favorire la più ampia partecipazione al voto, decide gli orari di apertura tenendo presente la durata del servizio e la distribuzione dei lavoratori nei vari turni e relativi orari di servizio. Qualora l'ubicazione delle sedi di lavoro e il numero dei votanti lo richiedano, possono essere stabiliti più luoghi di votazione. Gli orari dei seggi e la loro dislocazione sono portati a conoscenza degli elettori tramite avviso all'albo elettorale almeno 8 giorni prima della data prevista per il voto.

2.7 È possibile votare anche nelle sedi staccate?

La dislocazione dei seggi è decisa dalla Commissione elettorale; nel caso di sedi staccate la Commissione può decidere di istituire un apposito seggio nella sede staccata (in questo caso occorre preparare elenchi degli elettori suddivisi per seggio).

2.8 Da chi è composto il seggio elettorale?

La Commissione forma il seggio elettorale che è composto di un presidente e almeno due scrutatori.

Il presidente è designato dalla Commissione elettorale tra il personale in servizio anche con contratto a tempo determinato, in comando o fuori ruolo, mentre gli scrutatori sono designati dai presentatori di lista entro il 2 aprile 2022 "Almeno 48 ore prima dell'inizio delle elezioni" (Comma 2 dell'articolo 7 della "Parte seconda. Regolamento elettorale" dell'[ACNQ del 7 agosto 1998](#)).

2.9 Uno scrutatore può essere anche candidato alle elezioni?

No, possono essere designati scrutatori solamente gli elettori non candidati.

2.10 Il presidente e gli scrutatori possono operare durante il proprio orario di lavoro?

Presidente e scrutatori durante lo svolgimento delle operazioni elettorali sono considerati in servizio e, quindi, sono esonerati dallo svolgimento delle proprie funzioni. "Per i presidenti di seggio e per gli scrutatori, la durata delle operazioni elettorali, comprendente il giorno antecedente alla votazione e quello successivo alla chiusura dei seggi, è equiparata a tutti gli effetti al servizio prestato" (Comma 3 dell'articolo 7 della "Parte Seconda. Regolamento elettorale" dell'[ACNQ del 7 agosto 1998](#)).

2.11 Come si vota?

Il voto è segreto e personale. Si esprime sulle schede predisposte dalla Commissione elettorale e firmate dai componenti del seggio. Le schede contengono le denominazioni delle organizzazioni sindacali secondo l'ordine con cui le relative liste sono state presentate. Il voto si esprime tracciando un segno (croce o simile) sul nome dell'organizzazione sindacale prescelta.

2.12 È possibile esprimere una o più preferenze per i candidati?

Si può esprimere la preferenza per un solo candidato della lista prescelta nelle sedi di elezione fino a 200 dipendenti. Oltre 200 dipendenti è consentito esprimere la preferenza a favore di due candidati della medesima lista.

2.13 È possibile istituire seggi "volanti"?

Sì, se la commissione elettorale lo ritiene utile per garantire la massima partecipazione al voto.

2.14 Un componente della commissione elettorale può essere nominato anche come scrutatore?

Sì, non è esplicitamente escluso.

2.15 Chi ha diritto a votare (elettorato attivo)?

Hanno diritto al voto:

- tutti i dipendenti a tempo indeterminato in forza all'amministrazione alla data delle elezioni, titolari di posto nella stessa amministrazione
 - tutti i dipendenti in forza alla data delle elezioni presso l'amministrazione anche se non titolari di posto nella amministrazione stessa (ad esempio: personale utilizzato, personale temporaneamente assegnato, personale in comando presso
-

l'amministrazione, personale fuori ruolo da altre amministrazione pubbliche anche di diverso comparto)

- tutti i dipendenti a tempo determinato (anche temporanei) in forza all'amministrazione alla data delle elezioni.

2.16 È possibile votare *online*?

No, purtroppo il voto on line non è in nessun caso consentito.

3. Scrutinio e calcolo dei seggi e degli eletti

3.1 Quando si effettua lo scrutinio?

Lo scrutinio deve svolgersi per tutte le sedi di voto l'8 aprile 2022.

3.2 Come avviene l'assegnazione dei seggi e la proclamazione degli eletti?

La Commissione elettorale acquisisce i risultati dello scrutinio e procede, con criterio proporzionale, alla ripartizione dei seggi alle varie liste ([Regolamento](#) articolo 17 comma 1).

Su questo sito metteremo a disposizione un semplice foglio elettronico (in formato .xls per Excel) per calcolare i seggi sulla base dei voti riportati.

Successivamente, la Commissione elettorale procede alla proclamazione degli eletti in base alle preferenze ricevute dai singoli candidati. Per saperne di più.

